



COMUNE DI NEVIANO

(Provincia di Lecce)

SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE

VADEMECUM PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) O AUTORIZZAZIONE S.C.I.A./LICENZA

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare un'istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

La S.C.I.A. – come stabilito dall'art. 68 T.U.L.P.S. - può essere utilizzata **esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone.**

Fino al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 38 bis D.L. 76/2020 modificato con D.L. 198 29.12.2022 conv. in Legge 24.2.2023 n. 14), la S.C.I.A. può essere utilizzata per manifestazioni temporanee in area all'aperto, o al chiuso, con capienza fino a n. 1000 persone, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical.

In caso di S.C.I.A. la verifica di sicurezza di cui al D.M. 19 agosto 1996 deve essere effettuata da un Tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, tramite una RELAZIONE TECNICA che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti - da parte della Commissione di Vigilanza - della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.

Nel caso in cui i locali/allestimenti della manifestazione abbiano una capienza superiore a n. 200 persone (o a n. 1000, fino al 31.12.2023), oppure la manifestazione abbia una durata di più giorni, deve essere presentata l'istanza per ottenere la licenza. La verifica di sicurezza deve essere effettuata dalla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 bis e art. 142 T.U.L.P.S.

SUOLO PUBBLICO

In caso di SCIA/ISTANZA per manifestazione da svolgersi in AREA PUBBLICA, l'ISTANZA di licenza dovrà essere già comprensiva anche della richiesta del suolo pubblico, in caso di S.C.I.A., la richiesta di suolo pubblico deve essere presentata a parte con apposito modulo, almeno 10 gg. prima della manifestazione.

RUMOROSITA'

Con riferimento ai limiti di rumorosità si deve fare riferimento alle norme previste:

1. Legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995 (recentemente modificata dal D. Lgs 42/2017) che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo.
2. I valori limite e la definizione delle classi per la zonizzazione acustica sono dettati dal DPCM 14/11/1997.
3. Le modalità con cui effettuare le misure di rumore e le tecniche di rilevamento sono definite nel DM 16/03/1998.

PREAVVISO ALLA QUESTURA

In relazione agli adempimenti per la **QUESTURA** la manifestazione deve essere comunicata alla QUESTURA di LECCE, ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione.

CHIUSURA AL TRAFFICO

Nel caso in cui l'area debba essere chiusa al traffico, occorre effettuare la richiesta, indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Neviano, di apposita ORDINANZA per la "Modifica temporanea di Circolazione e Sosta dei veicoli"

TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI

Relativamente alle attrezzature installate ed ai luoghi di svolgimento, si possono classificare varie TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONE.

1. MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL'APERTO NON DELIMITATO IN NESSUN MODO

Il luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" in quanto NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi, o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree NON ACCESSIBILI al pubblico: non è necessaria la verifica della CCV né la Relazione Tecnica.

In ogni caso l'organizzatore deve dotarsi della certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente installate diverse da quelle destinate allo stazionamento del pubblico, nonché della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

2. MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL'APERTO CON INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE O DELIMITATO con capienza pari o inferiore alle 200 persone (o alle 1000 fino al 31.12.2023);

Se nel luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione

- verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico CON UNA CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31.12.2023);

- il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si determini una CAPIENZA DELL'AREA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31.12.2023);

- verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico;

allora la manifestazione rientra nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e pertanto deve essere allegata la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.

3. MANIFESTAZIONE IN LOCALE AL CHIUSO con capienza pari o inferiore a 200 persone (a 1000 fino al 31.12.2023);

Se la manifestazione si svolgerà in un locale al chiuso con CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31.12.2023); deve essere allegata la *Relazione Tecnica di un professionista* iscritto all' albo degli ingegneri, degli architetti o nell' albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale e delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001.

Nei casi 2 e 3 la pratica potrà comunque essere trasmessa alla C.C.V. ai sensi del punto 78 della Tabella A del D.Lgs. 222/2016 per gli eventuali controlli.

Le ipotesi di cui alle lettere 1) 2) 3) prevedono una capienza inferiore a 200 (a 1000 fino al 31.12.2023) persone e, pertanto, dovrà essere presentata una S.C.I.A. nel caso in cui la durata della manifestazione sia contenuta ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO.

Se la durata è prevista OLTRE le ore 24 del giorno di inizio, deve essere presentata, 30 giorni prima, UN'ISTANZA completa di tutti allegati per ottenere la Licenza.

Per le successive tipologie 4) ed 5) è sempre necessaria l'istanza di licenza da presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, in quanto si tratta di ipotesi che prevedono una capienza superiore alle 200 (alle 1000 fino al 31.12.2023) persone: in questo caso è sempre prevista la verifica della Commissione di Vigilanza, ma per l'ipotesi 5) tale verifica è già stata effettuata in occasione della precedente edizione della manifestazione, purché non antecedente a due anni.

4. LUOGO ALL'APERTO DELIMITATO O CON STRUTTURE AVENTI CAPIENZA SUPERIORE A 200 (a 1000 fino al 31.12.2023) O LOCALE AL CHIUSO

Il luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione prevede l'installazione di impianti o strutture (anche sedute) con capienza superiore a 200 persone (a 1000 fino al 31.12.2023);

oppure trattasi di locale al chiuso con capienza superiore a 200 persone (a 1000 fino al 31.12.2023): in questo caso deve essere richiesto il sopralluogo da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presentando apposita richiesta almeno 30 gg prima.

Le strutture dovranno essere allestite e disponibili in tempo utile per consentire il sopralluogo della Commissione ed il rilascio della Licenza.

5) MANIFESTAZIONI GIA' SVOLTE CON LE MEDESIME STRUTTURE

La capienza del locale/degli allestimenti nell'area all'aperto è SUPERIORE A 200 PERSONE (a 1000 fino al 31.12.2023), ma se la Commissione Comunale di Vigilanza ex art. 141 bis T.U.L.P.S./Provinciale ex art. 142 T.U.L.P.S. ha verificato l'agibilità dei medesimi allestimenti (locale, area, struttura, impianti) in data non anteriore a due anni (art. 4, ultimo capoverso, del DPR n. 311/2001), la verifica è ancora valida e se ne deve dare atto nell'istanza relativa al rilascio della Licenza.

ATTIVITA' INCLUSE NELLA MANIFESTAZIONE

Nella S.C.I.A. devono essere indicate le attività svolte all'interno della manifestazione, come ad es. la Tombola/Lotterie/Pesche di Beneficenza, oppure l'installazione di attrezzature dello Spettacolo Viaggiante per cui è necessaria la licenza ai sensi dell'art. 69 TULPS, oppure ancora l'attività di Somministrazione di alimenti e bevande, per la quale si effettua l'apposita S.C.I.A. qualora l'attività sia gestita direttamente dall'organizzatore anche tramite un delegato.

In relazione all'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE, è necessario precisare quanto stabilito dalla L.R. nr. 24 del 2015 – Codice del Commercio -:

Art. 41 - Attività di somministrazione stagionale e temporanea-

1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.

2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza. 5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Nel caso in cui la somministrazione sia affidata a terzi, l'impresa indicata dall'organizzatore nella S.C.I.A. o Istanza, dovrà a sua volta presentare la S.C.I.A. di somministrazione temporanea indicando l'organizzatore e la manifestazione di riferimento.

In relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione, l'organizzatore è obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche la certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente allestite, e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati nonché l'idoneità dei mezzi antincendio.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario, l'operatore deve svolgere l'attività nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004.

DISPOSIZIONI SAFETY/SECURITY DELLA CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 11001/1/110/10 DEL 18.7.2018 (Direttiva Piantedosi)

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

In seguito agli incidenti verificatisi a Torino, il livello di attenzione si è ulteriormente intensificato, ed il Capo della Polizia ha emanato un'apposita direttiva nella quale sono state fornite – senza intervenire sulla normativa di riferimento - indicazioni in merito ai dispositivi ed alle misure da porre in essere in occasione di *tutte le manifestazioni pubbliche, di qualunque natura o finalità a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che prevedono l'attivazione della Commissione di Vigilanza, comprese quelle escluse dal campo di applicazione del D.M. 1996*, quindi le misure sono previste indipendentemente dalla tipologia di manifestazione, ma si collegano alla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento ed al potenziale affollamento del medesimo.

Rimandando alla lettura della Circolare (nella sottostante sezione NORMATIVA) per l'approfondimento di quanto qui solamente accennato, si fornisce l'indicazione di ciò che dovrà essere prodotto dagli organizzatori unitamente alla S.C.I.A./richiesta di Licenza - oltre alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al T.U.L.P.S. e al DM 19.8.1996 e sopra descritta - PER QUALUNQUE TIPO DI MANIFESTAZIONE:

1. Tabella per la classificazione del rischio (Safety), compilata e firmata dal responsabile dell'organizzazione;
2. Planimetria nella quale (oltre alle aree di svolgimento con il lay-out delle eventuali attrezzature come già previsto anche prima della Circolare del Capo della Polizia) dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, in base al livello di rischio risultante dalla compilazione della Tabella e seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 11001/1/110(10) del 18.7.2018; nei casi di previsione della saturazione dell'area di affollamento, devono essere previsti corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e il soccorso. La planimetria dovrà contenere anche gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto.
3. Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018. In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio tutti gli aspetti di gestione dell'evento, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Dovrà essere evidenziata la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata. (qualora la manifestazione preveda la predisposizione di una Relazione tecnica - tipologie 2 e 3 sopra descritte il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione stessa)

La documentazione di Safety/Security dovrà essere allegata alla S.C.I.A. per la valutazione da parte del Comando di P.L. che valuterà la trasmissione della medesima alla Prefettura.

Sia il Comando di P.L. che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, o anche la Questura, potranno richiedere, in seguito all'analisi della documentazione prodotta, l'approntamento di ulteriori misure di sicurezza.

Si ribadisce che le suddette indicazioni a tutela della sicurezza pubblica SAFETY/SECURITY non assorbono gli obblighi normativi relativi all'istruttoria delle manifestazioni, ivi inclusa la verifica della Commissione di Vigilanza, ove la manifestazione rivesta le caratteristiche che richiedono tale verifica, ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 80 del TULPS, nonché ai sensi del DPR 311/2001, in base alle tipologie descritte all'inizio di questa pagina.

Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta unitamente alla richiesta di suolo pubblico finalizzata allo svolgimento della manifestazione.

Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a S.C.I.A., e si svolga in AREA PRIVATA, la documentazione relativa alla Safety/Security dovrà essere prodotta comunque trenta giorni prima della manifestazione, per consentire alla Polizia Locale e/o alla Questura di valutare il livello di rischio, e richiedere ulteriori misure di sicurezza.

NOTA SPECIFICA sui Piccoli Intrattenimenti musicali a supporto dell'attività ordinaria dei PUBBLICI ESERCIZI.

Nello specifico, i titolari dei Pubblici Esercizi dove la clientela acceda per la consumazione, che effettuano in maniera continuativa piccoli intrattenimenti musicali a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza ballo:

- con capienza e afflusso non superiore a cento persone;
- senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni;

devono essere in possesso della **dichiarazione sostitutiva di notorietà o relazione di impatto acustico, entrambe redatte da un Tecnico competente in acustica, da cui risulti il rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997**, da esibire in loco in caso di richiesta; qualora si rilevi un superamento dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, la relazione di cui sopra deve contenere l'indicazione delle misure che il titolare è tenuto a mettere in atto per ridurre o eliminare tali emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del nulla osta acustico di cui all'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995.

La rumorosità riferita all'attività aggregativa ordinaria del Pubblico Esercizio (ascolto della TV, radio o impianto WIFI) deve avere livelli moderati in modo da non sovrastare il livello di pressione sonora associata al conversare delle persone.

Nel caso in cui il titolare del Pubblico Esercizio organizzi una manifestazione aperta al pubblico ai sensi dell'art. 68 TULPS, è soggetto agli adempimenti descritti in questa pagina.

COSTI DI ISTRUTTORIA PREVISTI.

Lo strumento di cui il Comune di NEVIANO si avvale per ricevere le pratiche per manifestazioni temporanee, spettacoli e trattenimenti pubblici a carattere temporaneo è il portale "Impresa in un Giorno", del quale si riporta il link: <https://www.impresainungiorno.gov.it/>.

Al portale si accede tramite SPID, dopo aver effettuato l'accesso sarà necessario selezionare lo sportello del Comune di Neviano.

“Impresa in un giorno” guiderà l’utente nella scelta del settore della pratica: l’utente dovrà selezionare la voce: “Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche”.

Selezionando la voce “avviso, stato, cessazione attività” sarà possibile scegliere la tipologia di pratica idonea in relazione all’evento che dovrà essere organizzato.

Nella tabella riportata alla pagina seguente sono riassunti i casi possibili al fine di individuare la corretta Istanza da presentare, le tempistiche di presentazione e di approvazione.

La presentazione della SCIA è soggetta ai previsti costi previsti nella tabella allegata al sistema S.U.A.P
Nel caso sia necessaria la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, IN RIFERIMENTO
ALLE PRATICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA AVVIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE – La
convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza è soggetta al pagamento dei diritti previsti
con apposita Delibera di Giunta Comunale.